

## Regolamento interno del Consiglio scientifico

Adottato dal Consiglio scientifico dell'ISPRA in data 15 maggio 2015

#### **PREMESSA**

Il Consiglio scientifico di ISPRA è un organo previsto dall'art. 8 del Decreto 21 maggio 2010 n. 123 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" che recita:

- 1. Il consiglio scientifico, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è composto:
- a) dal Presidente e da cinque membri, scelti tra professori universitari, ricercatori, tecnologi o esperti, anche stranieri, di comprovata qualificazione scientifica, nei settori di competenza dell'Istituto;
- b) da un membro eletto dal personale tecnico-scientifico dell'ISPRA, al quale non è attribuito alcun emolumento aggiuntivo.
- 2. Il consiglio formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del piano triennale e l'aggiornamento annuale dei piani di ricerca, nonché per il migliore svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'Istituto. Il consiglio scientifico definisce, nei modi previsti dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, strumenti e modalità per la valutazione dell'attività scientifica dell'ente.
- 3. Il consiglio scientifico si riunisce di norma ogni tre mesi.

Detto disposto è confermato dall'art. 6 del Decreto 9 dicembre 2013 n. 356 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Statuto dell'ISPRA" all'Art. 6 – Consiglio scientifico, che riporta integralmente quanto già contenuto all'art. 8 del citato Regolamento.

#### Art.1

#### Riunioni

- 1. Il Consiglio scientifico è convocato presso la sede dell'Istituto dal Presidente con avviso scritto, inviato per posta elettronica a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e contenente l'ordine del giorno, la data e l'ora della riunione.
- 2. La documentazione relativa ai diversi punti all'ordine del giorno su cui il Consiglio scientifico è chiamato anche a pronunciarsi è resa disponibile almeno una settimana prima della data di convocazione.
- 3. Il Consiglio scientifico si riunisce di norma ogni tre mesi e tutte le volte che lo ritenga necessario il Presidente, anche su richiesta di uno o più consiglieri.
- 4 Al fine di facilitare lo svolgimento delle attività, le riunioni del Consiglio Scientifico possono essere convocate dal Presidente presso una sede diversa da quella dell'ISPRA e può altresì essere prevista la partecipazione dei consiglieri anche in videoconferenza.
- 5. In caso di assenza del Presidente, le riunioni del Consiglio scientifico sono presiedute dal consigliere più anziano di età dell'organo collegiale.
- 6. Il resoconto di ogni riunione è predisposto dalla Segreteria del Consiglio scientifico di cui al comma 2 dell'art. 3 dello Statuto e approvato dai componenti che vi hanno presenziato.
- 7. Alle riunioni del Consiglio scientifico possono partecipare, in relazione a specifici punti all'ordine del giorno, su invito del Presidente, anche su richiesta dei componenti del Consiglio, e senza diritto di voto, dirigenti, ricercatori e tecnologi dell'Istituto e membri del Consiglio di amministrazione. Possono altresì essere chiamate a partecipare, senza diritto di voto, personalità scientifiche esterne, in relazione alla particolare rilevanza della materia oggetto di valutazione. Il Presidente ne darà comunicazione ai consiglieri all'atto della convocazione della relativa seduta.
- 8. Alle riunioni del Consiglio scientifico interviene, senza diritto di voto, il Direttore generale dell'Istituto.
- 9. All'inizio di ogni riunione il Consiglio scientifico approva, salvo modifiche o integrazioni opportunamente motivate, l'ordine del giorno comunicato all'atto della convocazione dal Presidente.

### Art.2

### Formulazione di orientamenti e adozioni di pareri

- 1. I pareri e gli orientamenti del Consiglio scientifico sono acquisiti dal Presidente e da questi trasmesse, ove necessario, al Consiglio di amministrazione per i seguiti di competenza, entro i dieci giorni successivi alla data della seduta del Consiglio stesso.
- 2. Le sedute, nel caso in cui il Consiglio scientifico sia chiamato a pronunciarsi, sono valide con la presenza, anche in videoconferenza, di almeno quattro dei suoi componenti.

- 3. I pareri e gli orientamenti sono adottati dal Consiglio scientifico quando ottengono la maggioranza dei voti espressi, per alzata di mano o per appello nominale, dai componenti presenti, anche in videoconferenza, alla seduta.
- 4. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

#### Art.3

#### Pubblicità

- 1. I resoconti delle sedute del Consiglio scientifico sono pubblicati nello spazio dedicato nel sito Intranet dell'Istituto, salvo esplicita determinazione del Consiglio stesso, sull'intero documento o su parti di esso, per motivate esigenze di riservatezza nell'esclusivo interesse dell'Istituto.
- 2. I pareri e gli orientamenti del Consiglio scientifico sono resi pubblici, anche attraverso la pubblicazione nello spazio dedicato nel sito Intranet dell'Istituto e/o su espressa determinazione del Consiglio stesso, sul sito web istituzionale dell'ISPRA.

### Art.4

### Clausola di riservatezza

1. I membri del Consiglio scientifico si impegnano a utilizzare le informazioni trasmesse al Consiglio stesso operando nell'esclusivo interesse dell'Istituto e del SNPA.

#### Art.5

# Termini di revisione del Regolamento

- 1. I consiglieri possono porre all'attenzione del Consiglio scientifico proposte di modifica del presente Regolamento con un preavviso di almeno tre giorni rispetto alla data di convocazione della riunione nella quale ne richiedono l'esame.
- 2. Le modifiche approvate hanno effetto a decorrere dalla riunione successiva dello stesso Consiglio Scientifico.